

LE NUOVE NORME PER LE CAUSE DI CANONIZZAZIONE

SOMMARIO: Premessa. — La legislazione precedente. — La nuova legislazione. — Vescovo competente. — Contenuto degli interrogatori. — Il «Nulla Osta» della Santa Sede. — Il delegato episcopale. — L'interrogatorio dei testimoni. — La procedura presso la Congregazione per le Cause dei Santi. — La questione dei miracoli. — C'è un futuro per la beatificazione?

PREMESSA

E' innegabile che papa Giovanni Paolo II ha incrementato notevolmente il numero dei beati e dei santi: 118 beati e 23 santi dall'inizio del pontificato a tutto il 1989 ⁽¹⁾, contro 182 santi e 123 beati dichiarati dal 1588, quando fu istituita la Congregazione per le Cause dei Santi. Il fatto può essere causa ed effetto del crescente interesse per la *santità*, emerso anche in ambienti non propriamente ecclesiastici e significato dalla colluvie bibliografica relativa ⁽²⁾, tanto che si cominciano ad avere i primi studi di storiografia

(1) Ci fermiamo a questo anno, per utilizzare i dati dell'*Index ac Status Causarum*, Città del Vaticano, Congregatio pro Causis Sanctorum, 1988 e *Index ac Status Causarum, I, Supplementum*, Città del Vaticano, Congregatio pro Causis Sanctorum, 1989.

(2) L'opera fondamentale — nonostante il valore diverso delle singole voci, inevitabile data la mole — rimane la *Bibliotheca Sanctorum*, 12 voll. + Indici, Roma, Città Nuova, 1961-1970, cui è da aggiungere *Bibliotheca Sanctorum. Appendice Prima*, Roma, Città Nuova, 1970. Più recente, soprattutto per la nuova metodologia che lo caratterizza, è anche il *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, Roma, Paoline, 1974, di cui sono usciti sino ad ora 7 volumi. In esso vengono presentati, accanto agli Istituti religiosi, i loro fondatori o i personaggi più eminenti all'interno degli ordini, normalmente iscritti nell'albo dei Santi. Accanto a queste due opere di vasto respiro si pone come fondamentale l'*Index ac Status*

della santità ⁽³⁾. Forse, comunque, il riferimento più corretto per fondare quella che appare una caratteristica dell'attuale magistero pontificio deve essere trovato nel Concilio Vaticano II e nella rinnovata proposta della universale vocazione alla santità, contenuto in particolare nel capitolo VII della *Lumen Gentium* ⁽⁴⁾. Ad esso fa esplicito riferimento la Costituzione *Divinus Perfectionis Magister*, con la quale è stata rinnovata la legislazione relativa alle cause di beatificazione e di canonizzazione.

LA LEGISLAZIONE PRECEDENTE

Propriamente fu Urbano VIII a stabilire che non si potesse rendere culto ad alcuno, prima di una specifica e solenne dichiarazione della Santa Sede ⁽⁵⁾. Con questa riserva esclusiva, si concludeva

Causarum, Città del Vaticano, Congregazione per le Cause dei Santi, 1988 ed il suo *I Supplementum* del 1989. E' impossibile prendere in considerazione le biografie dei santi, per le quali si sta verificando un vero e proprio boom editoriale. Indichiamo pertanto, quasi a modo di sollecitazione, solo le opere che presentano i santi in modo collettivo. Tra esse: BAJ FERDINANDO, *Santi Patroni*, Varese, Salcom, 1990; BARGELLINI PIERO, *I Santi del giorno*, Firenze, Vallecchi, 1959; Id., *Nuovi Santi del giorno*, Firenze, Vallecchi, 1960; Id., *Donne come Sante*, Firenze, Vallecchi, 1968; Id., *Uomini e donne come santi*, Firenze, Vallecchi, 1968; Id., *Mille Santi del giorno*, Firenze, Vallecchi, 1977; DE MAIO ROMEO, *Riforme e miti nella Chiesa del Cinquecento*, Napoli, Guida Editori, 1973; *Dizionario dei Santi*, Torino, TEA ed., 1989; FARNIER DAVID HUGH, *Dizionario dei Santi*, Padova, Franco Muzzio Editore, 1989; *I Santi*, a cura di Peter Manns, 2 voll., Milano, Jaca Book, 1975; LAZZARINI PIERO, *Il Libro dei Santi. Piccola Enciclopedia*, Padova, Messaggero, 1987; MARTINDALE CYRIL, *I Santi*, Milano, Jaca Book, 1976; MASANTE FAUSTO, *I Santi del giorno*, Torino, Gribaudo, 1990; MOLINARI PAOLO, *I santi e il loro culto*, Roma, PUG, 1962; SGARBORRA MARIO - GIOVANNINI LUIGI, *Il Santo del giorno*, Roma, Paoline, 1986; *Santi di ieri, santità d'oggi* (= Ricerche e dibattiti 1), Roma, Ed. AVE, 1968; VAL'CHEZ ANDRÉ, *La santità nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 1989.

(3) Dopo il primo tentativo di GIAN DOMENICO GORDINI, *Aspetti e problemi degli studi agiografici*, in «La Scuola Cattolica» 108 (1981) 281-324, che però riveste ancora il carattere di bibliografia sistematica, abbiamo un primo abbozzo nel paragrafo dedicato all'agiografia da GIACOMO MARTINA, *La storiografia italiana sulla Chiesa dal Vaticano I al Vaticano II*, in *Problemi di Storia della Chiesa dal Vaticano I al Vaticano II*, Roma, Dehoniane, 1988, 15-105: 96-97.

(4) Ai fini del nostro discorso: MOLINARI PAOLO, *La storia del Capitolo VII della Costituzione Dogmatica «Lumen Gentium»: Indole escatologica della Chiesa Pellegrinante e sua unione con la Chiesa Celeste*, in *Miscellanea in occasione del IV Centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)*, Città del Vaticano, Congregazione per le Cause dei Santi, 1988, 113-176.

(5) Urbano VIII, breve *Coelestis Hierusalem*, in *Bullarium Romanum*, 14, Torino 1868, 436-440.

un lungo cammino: la prima canonizzazione storicamente accertata da parte di un papa è quella fatta da Giovanni XV (985-996) il 31 gennaio 993 nei riguardi di Ulrico, vescovo di Augusta (893-973) ⁽⁶⁾. In realtà le origini della canonizzazione affondano le radici negli albori della Chiesa ⁽⁷⁾.

La canonizzazione infatti è «uno stupendo fenomeno popolare, che nasce dal basso, da quella misteriosa devozione che sgorga dal cuore degli uomini e delle donne, che anelano ad incontrare Dio, il quale parla nel profondo di ogni essere umano» ⁽⁸⁾. Così i primi segni certi del riconoscimento della singolarità esemplare di alcuni «fratelli» si possono trovare nel culto dei martiri, sia attraverso le fonti letterarie (si ricordino le lettere di Policarpo, martirizzato nel 156), sia attraverso l'archeologia ⁽⁹⁾. E' suggestiva al riguardo la lastra tombale di papa Cornelio nelle catacombe di Callisto: è evidente l'aggiunta successiva dell'apposizione *martyr*. Ma si potrebbe richiamare lo sventramento subito dalle catacombe intorno ai cubicoli dei martiri (si pensi alla tomba di s. Cecilia), per il desiderio di essere sepolti loro vicini. Non fu tutto, comunque, un lavoro sotterraneo: Roma è costellata di basiliche martiriali, che trovano il loro canone espressivo nella basilica costantiniana di S. Pietro.

Solo successivamente (dal VI secolo circa) si ebbero le cosiddette canonizzazioni «vescovili» o particolari ⁽¹⁰⁾. Esse avvenivano in genere durante sinodi diocesani o locali, che procedevano all'«esame della vita e dei *miracula* del defunto da parte del vescovo o del sinodo diocesano e, soprattutto, all'*elevatio corporis*, spesso seguita dalla *translatio* delle spoglie» ⁽¹¹⁾. Non si può

(6) Oltre alla voce ancora valida di GIUSEPPE LOEW, *Canonizzazione*, in EC 3 (1949) 569-607, si vedano: AMATO PIETRO FRUTAZ, *Auctoritate... beatorum apostolorum Petri et Pauli; saggio sulle formule di canonizzazione*, in «Antonianum» 42 (1967) 435-501.

(7) AMORE AGOSTINO, *Culto e canonizzazione dei Santi nell'antichità cristiana*, in «Antonianum» 52 (1977) 38-80.

(8) *Grande Dizionario illustrato dei Santi*, Casale Monferrato, Piemme, 1990, 10.

(9) Per lo studio del martirio ci sembra utile, anche se si ferma alla legislazione di Paolo VI: ERNESTO PIACENTINI, *Il martirio nelle cause dei Santi* (= Studi giuridici 2), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1979. Una voce sintetica e preziosa è: MOLINARI PAOLO, *Martire: storia e teologia del martirio*, in *Nuovo Dizionario di Spiritualità*, Roma, Paoline, 1979, 903-913. Successivamente: JOS JANSSENS, *Il cristiano di fronte al martirio imminente. Testimonianze e dottrina nella Chiesa antica*, in «Gregorianum» 66 (1985) 405-427.

(10) AMORE AGOSTINO, *La canonizzazione vescovile*, in «Antonianum» 52 (1977) 231-266; LUDWIG HERTLING, *Canonizzazione vescovile e papale*, in «Gregorianum» 16 (1935) 170-195.

(11) AMATO PIETRO FRUTAZ, *Auctoritate... beatorum apostolorum Petri et Pauli; saggio sulle formule di canonizzazione*, in «Antonianum» 42 (1967) 436.

escludere, comunque, che l'affermarsi di questa modalità di canonizzazione fosse un modo per controllare, se non arginare, l'eccessivo numero di santi che la pietà popolare produceva: «Nulli novi sancti — intima il sinodo di Francoforte del 794 — colantur aut invocantur nec memoriae eorum per vias erigantur, sed ii soli in ecclesia venerandi sunt, qui ex auctoritate passionum aut vitae merito electi sunt» (12).

Nel basso Medioevo, poi, si andò affermando la *riserva papale* (13). Non si pensi ad un'ingerenza pontificia. Essa piuttosto sembra in linea con quel principio «dal basso», cui abbiamo accennato, anche se certo fu favorita dalla nuova «figura» del papato, affermatasi con la cosiddetta «riforma gregoriana». Essa all'inizio sembra sollecitata dai vescovi a limitarsi alla conferma autorevole di quanto da loro deciso, ma col tempo il papa chiese di intervenire anche nella fase precedente la proclamazione da parte del vescovo per verificarne o normarne l'operato. Solo nel 1234 Gregorio IX espresse con chiarezza il principio che «sine papae licentia non licet aliquem venerari pro sancto» (14). Fu, però, un'affermazione di principio: la canonizzazione vescovile sopravvisse ancora per secoli, nonostante i frequenti interventi della Santa Sede, la quale poté realmente affermare la sua *riserva* solo nel 1634 con il decreto di Urbano VIII, che, se da una parte proibiva di prestare culto ai defunti «antequam ab Apostolica Sede canonizentur aut beati declarentur» (15), dall'altra parte si presentava quasi come una sanatoria del passato. Effettivamente il 1634 divenne «l'anno normale» per computare il secolo di venerazione, che decretava la *canonizzazione equipollente* (16), un caso limpido di rispetto del

(12) Ripreso da ENRICO CATTANEO, *Agiografia*, Pro manuscripto, Milano, Istituto Superiore di Scienze Religiose, 1986, 123.

(13) STEPHAN KUTTNER, *La réserve papale du droit de canonisation*, in «Revue historique de droit français et étranger» IV série, 17 (1938) 172-228; JACOB SCHLAFLE, *De competentia in causis sanctorum decernendi a primis post Christum natum saeculis usque ad annum 1234*, Roma, 1961.

(14) C. I, X, III, 45.

(15) URBANO VIII, *Breve Coelestis Hierusalem*, in *Bullarium Romanum*, 14, Torino 1868, 436.

(16) L'espressione, che compare in BENEDETTO XIV, *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione*, 5 voll., Bologna 1734-1738, indica il riconoscimento di una canonizzazione o beatificazione decretato non secondo le norme di Urbano VIII, ma «per viam cultus», in seguito, cioè, all'esistenza di un culto per un servo di Dio, che sussista ininterrotto almeno da cento anni prima delle norme urbaniane. Al riguardo si veda anche JOSEPH BROSCHE, *Der Heiligsprechungsprozess per viam cultus*, Roma, 1938; FABIAN VERAJA, *La canonizzazione equipollente e la questione dei miracoli nelle cause di canonizzazione*, in «Apollinaris» 48 (1975) 222-245, 475-500; Id., *La beatificazione*

sensus del popolo di Dio e di riconoscimento della *fama* come fondamento di ogni canonizzazione.

Urbano VIII — si sarà notato — rigorizzò anche la categoria, allora ancora incerta, della beatificazione (17). Originariamente essa voleva essere la concessione preliminare di culto ad un candidato di cui era già certa la canonizzazione, ma non ancora prossima per l'estrema acribia del processo canonico ordinario. Il papa allora concedeva *nell'attesa* un culto limitato. Come prima tappa del lungo cammino in vista della canonizzazione, che rimaneva la mèta, essa fu concessa per la prima volta nel 1665 da Alessandro VII a favore di Francesco di Sales (18) ed ebbe una fortuna maggiore di quella probabilmente pensata da chi l'aveva istituita.

Il complesso di norme costituito dai decreti di Urbano VIII, con le successive integrazioni di Alessandro VII, di Innocenzo XI e, soprattutto, di Benedetto XIV fu praticamente (19) accolto nel Co-

equipollente, in *La beatificazione, storia, problemi, prospettive* (= Sussidi per lo studio delle Cause dei Santi 2), Roma, Congregazione per le Cause dei Santi, 1983, 114-165.

(17) Per essa è ancora valida la voce di GIUSEPPE LOEW, *Beatificazione*, in EC 2 (1949) 1090-1100. Preferiamo attenerci ad essa nonostante le critiche che leva con il suo documentatissimo studio FABIAN VERAJA, *Origini e sviluppo della beatificazione*, in *La beatificazione, storia, problemi, prospettive* (= Sussidi per lo studio delle Cause dei Santi 2), Roma, Congregazione per le Cause dei Santi, 1983, 9-111. Egli, in particolare, sostiene che la beatificazione come tale esisteva prima di Urbano VIII. Il titolo di *beatus*, infatti era di uso molto largo e, almeno per tutto il Medioevo ed ancora nel XV secolo, veniva usato per le persone pie, morte esemplarmente, alle quali ci si rivolgeva certo perché intercedessero presso il Signore. Ci sembra, però, che il termine fosse molto simile a quello che la buona gente anche oggi usa per indicare la morte di una persona veramente buona, di un parroco che si è consumato al servizio del suo gregge: «Era un sant'uomo; una santa donna; una santa persona». Temiamo, però, che, se un giorno si introducesse in una storia della santità anche questa categoria *popolare*, ciò ingenererebbe solo confusione.

(18) PIETRO SERAFINI, *Cause di beatificazione: sviluppi in atto*, in «Monitor Ecclesiasticus» 105 (1980) 331-338; FABIAN VERAJA, *La beatificazione, storia, problemi, prospettive* (= Sussidi per lo studio delle Cause dei Santi 2), Roma, Congregazione per le Cause dei Santi, 1983.

(19) Per una conoscenza approfondita del pensiero di papa Lambertini è utile: PIETRO PALAZZINI, *La perfettibilità della prassi processuale di Benedetto XIV nel giudizio di Pio XII*, in *Miscellanea in occasione del IV Centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)*, Città del Vaticano, Congregazione per le Cause dei Santi, 1988, 61-87. Il cardinale Palazzini dà grandissima importanza a questo discorso postumo di Pio XII, vedendovi l'intenzione di papa Pacelli di attuare ben prima dei suoi epigoni una riforma della legislazione relativa alla canonizzazione: PIETRO PALAZZINI, *Un discorso inedito di Pio XII: Vaticanava la nuova legislazione per le Cause dei Santi*, in *Pius XII. In memoriam*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1984, 87-113.

dice di Diritto Canonico del 1917 (cann. 1999-2141), che, pur dedicando loro una sezione particolare (parte II del Libro IV) volle collocare le cause di beatificazione e di canonizzazione «nell'orbita stessa dei processi propriamente detti» ⁽²⁰⁾.

L'antica procedura rivelò tutta la sua farraginosità con l'aumento delle cause, né valse a snellirla l'istituzione della Sezione Storica, che aveva il compito di studiare le cause «per le quali non si possono raccogliere deposizioni di testimoni contemporanei ai fatti in causa, né si hanno documenti certi di tali deposizioni debitamente raccolte in tempo opportuno» ⁽²¹⁾. Alcuni autori vedono in questo nuovo istituto l'inizio di quel processo di rinnovamento, che sembra culminare, per ora, nella Costituzione *Divinus Perfectionis Magister* ⁽²²⁾. Certamente, comunque, l'esigenza di un aggiornamento dell'intera normativa si impose dopo il Concilio Vaticano II, che già nella *Sacrosanctum Concilium*, se da una parte giustificava la tradizione della venerazione dei santi, dall'altra chiedeva una profonda revisione del calendario liturgico ⁽²³⁾, che necessariamente investiva anche le procedure canoniche per l'iscrizione all'albo dei beati e santi. Così Paolo VI (1963-1978) prima, con il *Motu proprio Sanctitas clarior*, unificò i due precedenti processi ordinario ed apostolico in un unico processo cognizionale, che, previa autorizzazione della Santa Sede, doveva essere istruito dall'Ordinario del luogo ⁽²⁴⁾, poi, con la Costituzione Apostolica

(20) SALVATORE INDELICATO, *Il processo apostolico di beatificazione*, Roma, 1945, 172. Si veda anche: ID., *Le basi giuridiche del processo di beatificazione (dottrina e giurisprudenza intorno all'introduzione delle cause dei servi di Dio)*, Roma, 1944.

(21) Pio XI. *Motu Proprio Già da qualche tempo*, 6 febbraio 1930, in AAS 22 (1930) 87-88. Ad esso seguirono le *Normae servandae in construendis processibus ordinariis super causis historicis*, in AAS 31 (1939) 174-175. Per la storia della Sezione Storica cf. AMATO PIETRO FRUTAZ, *La Sezione Storica della Sacra Congregazione dei Riti. Origini e metodo di lavoro* (= Documenti e studi sulle Cause dei Santi 1), Città del Vaticano, Poliglotta Vaticana, 1963.

(22) FABIJAN VERAJA, *Commento alla nuova legislazione per le Cause dei santi* (= Sussidi per lo studio delle cause dei Santi 1), Roma, S. Congregazione per le Cause dei Santi, 1983, 8. Si diffonde maggiormente nell'espone il suo favore al *Motu Proprio* di Pio XI, ritenuto più «felice» di quello di Paolo VI, *Sanctitas clarior*; ID., *Il Motu Proprio «Sanctitas clarior» e le cause «storiche» dei santi*, in «Monitor Ecclesiasticus» 104 (1979) 315-337.

(23) *Sacrosanctum Concilium*, 111.218.

(24) PAOLO VI, *Motu Proprio Sanctitas clarior*, 19 marzo 1969, in AAS 61 (1969) 149-153. Un commento al *Motu proprio*, che pure si limita a rilevare le ambiguità del testo relativamente all'ufficio per le cause storiche, in FABIJAN VERAJA, *Il Motu Proprio Sanctitas clarior e le cause «storiche» dei santi*, in «Monitor Ecclesiasticus» 104 (1979) 315-337.

Sacra Rituum Congregatio, istituì una Congregazione specifica per le Cause dei Santi ⁽²⁵⁾.

Non rientra nel nostro argomento la presentazione sistematica della normativa di Paolo VI. Ci basta rilevare che essa presentava un'incongruenza radicale. Paolo VI voleva unificare i due precedenti processi istruttori (quello in sede diocesana o «ordinario» e quello presso la Santa Sede o «apostolico») in un unico processo affidato al vescovo del luogo in cui il servo di Dio era vissuto o morto o era avvenuto il miracolo, investendo l'Ordinario di una duplice autorità, quella ordinaria, appunto, e quella «delegata» dalla Santa Sede «per confermare ed elevare» la prima ⁽²⁶⁾. Ma, quasi contraddittoriamente, il vescovo, prima di introdurre una causa, doveva rimettere alla stessa Sede apostolica un *supplex libellus* e doveva attendere l'assenso del competente ufficio (primo ufficio giudiziario), il quale comunicava al vescovo supplicante, insieme al permesso, le norme, cui egli si sarebbe dovuto attenere nell'istruzione dello stesso processo. Da una parte, dunque, si riconosceva al vescovo competenza propria, dall'altra gli si delegava quella pontificia, ma quest'ultima risultava concessa solo formalmente e di fatto vincolava (con il rischio di vanificarla) quella propria del vescovo. La normativa, pertanto, rischiava di entrare in tensione con le affermazioni conciliari sulla collegialità episcopale, aggravando, forse, il lavoro della Congregazione. Era inevitabile, dunque, che si procedesse ad una revisione, che rendesse più organica l'intera legislazione. Il lavoro non fu semplice: nell'arco di un decennio si dovettero elaborare quattro schemi, prima di arrivare a quel *nuovo progetto*, che, discusso dalla Plenaria dei Cardinali della Sacra Congregazione per le Cause dei santi il 22 e 23 giugno 1981, divenne poi la Costituzione Apostolica *Divinus Perfectionis Magister*, con le connesse *Normae servandae in inquisitionibus ab episcopis faciendis* ⁽²⁷⁾.

(25) In precedenza esse erano di competenza della Sacra Congregazione dei Riti, che, dopo essere sopravvissuta alla riforma della Curia decretata dalla *Regimini Ecclesiae Universae* del 15 agosto 1967, fu suddivisa nelle due Congregazioni per il Culto divino e per le Cause dei Santi [Paolo VI, Cost. Apost. *Sacra Rituum Congregatio*, 8 maggio 1969, in *AAS* 61 (1969) 297-305]. Per una storia della Congregazione per le Cause dei Santi: NICCOLÒ DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici* (= Sussidi eruditi 23), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1970³, 140-148, 435-442. Uno studio molto ampio, ma limitato solo ai primi anni della Congregazione: GIOVANNI PAPA, *La Sacra Congregazione dei Riti nel primo periodo di attività (1588-1634)*, in *Miscellanea in occasione del IV Centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)*, Città del Vaticano, Congregazione per le Cause dei Santi, 1988, 13-52.

(26) PAOLO VI, Cost. Ap. *Sanctitas Clarior*, 1.

(27) La Cost. Ap. *Divinus Perfectionis Magister* porta la data del 25 gennaio

LA NUOVA LEGISLAZIONE

Le nuove norme ⁽²⁸⁾ individuano due fasi fondamentali, quella di competenza dei vescovi, o *diocesana*, e quella presso la Congregazione per le Cause dei Santi.

Nella fase diocesana emerge con chiarezza il ruolo primario del vescovo: «Ai vescovi diocesani, agli eparchi e a quanti ad essi sono equiparati dal diritto, nell'ambito della propria giurisdizione, ... compete il diritto di investigare sulla vita, virtù o martirio, sulla fama di santità o di martirio, sui presunti miracoli ed eventualmente sul culto antico di un servo di Dio» ⁽²⁹⁾. Egli potrà procedere *sia d'ufficio che ad istanza dei singoli fedeli o legittime associazioni* ⁽³⁰⁾. Il vescovo ci appare, dunque, in un primo momento in una fase recettiva: più che farsi promotore di una causa, egli deve accogliere una domanda che gli viene presentata. Ci sembra che questo rimandi a quel criterio che abbiamo indicato come *dal basso*: il momento fontale di un *processo di canonizzazione* ⁽³¹⁾ è la

1983 [in AAS 75 (1983) I, 349-355 o EV 8, 545-568], mentre le *Normae* sono datate 7 febbraio 1983 [in AAS 75 (1983) I, 396-403 o EV 8, 569-605]. Nella stessa data fu pubblicato anche il *Decretum generale* transitorio per le cause pendenti presso la Congregazione al momento della pubblicazione della nuova Costituzione Apostolica: AAS 75 (1983) I, 403-404 [o EV 8, 606-610].

(28) Si vedano al riguardo: FABIJAN VERAJA, *Commento alla nuova legislazione per le Cause dei Santi*, Roma, Congregazione per le Cause dei Santi, 1983; ANTONIO CASIERI, *Postulatorum Vademecum*, Romae, Studium pro Causis Sanctorum Congregationis, 1985; ROMUALDO RODRIGO, *Manual para instruir los procesos de Canonizacion*, Roma, 1987; WINFRIED SCHULZ, *Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren*, Paderborn, Verl. Bonifatius, 1988.

(29) GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Divinus Perfectionis Magister* 1, 1: EV 8, 552.

(30) *Ivi*.

(31) Continuiamo ad usare questa formula, nonostante le discussioni che si fanno su di essa, a partire dalla sua assenza, certamente voluta, dalla Costituzione Apostolica *Divinus Perfectionis Magister*. D'altra parte le posizioni degli studiosi sono piuttosto diverse: si va dalla posizione di Peter Gumpel, che esclude ogni carattere processuale dalla nuova normativa, a quella di Romualdo Rodrigo, che invece parla di processo di natura amministrativa, ad Antonio Casieri, che nel suo *Vademecum* propone *specimina* tratti dallo schema processuale. Forse, come ripeteremo più sotto, questa incertezza pesa sull'intera interpretazione della nuova legislazione. Si vedano, intanto, per avere un'idea di questa discussione: PETER GUMPEL, *Il Collegio dei Relatori in seno alla Congregazione per le Cause dei Santi. Alcuni commenti ed osservazioni personali di un Relatore*, in *Miscellanea in occasione del IV Centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)*, Città del Vaticano, Congregazione per le Cause dei Santi, 1988, 299, n.1; ROMUALDO RODRIGO, *Manual para instruir los procesos de Canonizacion*, Roma, 1987, XXIII-XXVII; ANTONIO CASIERI, *Postulatorum Vademecum*, Romae, Studium pro Causis Sanctorum Congregationis, 1985.

fama ⁽³²⁾ che emerge all'interno del popolo di Dio e che si concreta nell'assunzione dell'iniziativa da parte di alcuni membri di questo *popolo*, che danno vita alla persona giuridica dell'*Attore* della causa. Se, pertanto, il diritto di rivolgersi al vescovo per dare inizio ad un processo di canonizzazione è riconosciuto ad ogni fedele, va comunque precisato — a nostro parere — che sarebbe inopportuno accogliere l'iniziativa isolata di un individuo ⁽³³⁾. Egli deve essere espressione di una comunità, sia essa un ordine o una congregazione religiosa, oppure una parrocchia od una associazione od un ente, anche civile. Coerentemente ci sembra da condividere la precisazione di Veraja, che *Attore* di una causa diocesana debba essere la Diocesi *qua talis* più che il Vescovo *pro tempore*, che la introduce ⁽³⁴⁾.

L'*Attore*, comunque, se da una parte si assume l'iniziativa della causa e l'onere finanziario ad essa connesso, dall'altra parte non può agire direttamente, ma «tramite un postulatore legittimamente costituito» ⁽³⁵⁾ ed approvato dal vescovo. Se il postulatore mantiene l'incarico anche quando la causa viene trattata presso la Santa Sede, la sua nomina dovrà essere rinnovata ed approvata dalla Congregazione, che gli chiederà di eleggersi un domicilio stabile a Roma ⁽³⁶⁾. Può essere postulatore chiunque non sia vescovo ⁽³⁷⁾ e sia esperto in teologia, diritto canonico e storia. A lui spetterà il primo discernimento ed il primo lavoro di indagine sulla fama di santità e sulla rilevanza ecclesiale della causa. Pertanto la nomina del postulatore è soggetta all'approvazione del vescovo competente o della Congregazione dei Santi, che dovranno garantirsi dell'ido-

(32) Sulla delicata specificazione di questo concetto cf.: R. ZERA, *La fama di santità (fondamento morale e rilevanza giuridica)*, Crotone, Editrice Gloira, 1984; M. D'ALFONSO, *La prova in genere e la fama di santità in specie nei processi dei Santi prima e dopo il M.P.* «*Sanctitas clarior*», in «*Apollinaris*» 39 (1976) 491-520 (ripubblicato come opuscolo dall'editore Agnesotti, Viterbo 1977); MOLINARI PAOLO, *Criteri per la canonizzazione*, in *La santità cristiana*, a cura di Ermanno Ancilli, Roma, Teresianum, 1980, 349-358, che riprende un precedente studio: Id., *I Santi e il loro culto* (= *Collectanea Spiritualia* 9), Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1962, 189-198.

(33) *Normae servandae*, 1a.

(34) FABIAN VERAJA, *Commento alla nuova legislazione per le Cause dei Santi*, Roma, Congregazione per le Cause dei Santi, 1983, 25.

(35) *Normae servandae*, 1b. Sulla figura del postulatore: ROMUALDO RODRIGO, *La figura del postulatore nelle cause dei santi secondo la nuova legislazione*, in «*Monitor Ecclesiasticus*» I-II (1986) 207-224.

(36) *Normae servandae*, 3a.

(37) *Ivi*, 3a: «Possono svolgere la mansione di postulatore sacerdoti, membri di istituti di vita consacrata e laici».

neità del soggetto. Questi, infatti, sarà l'unica persona autorizzata a trattare tutte le questioni relative alla causa sia in sede diocesana che in sede romana. Egli, inoltre, sarà il responsabile del fondo monetario, costituito dall'Attore e dalle eventuali offerte dei fedeli, per provvedere a tutte le spese che si incontreranno durante il procedimento. L'amministrazione di questi beni è soggetta a precise regole stabilite dalla Congregazione ⁽³⁸⁾.

L'*iter* di una causa di canonizzazione è complesso e richiede tempo ed energie. Per questo il postulatore, soprattutto quello «romano», può farsi coadiuvare in diocesi da uno o più vice-postulatori, per la nomina dei quali non è richiesta l'approvazione del vescovo, ma solo quella dell'Attore della causa.

E' compito del postulatore, dopo l'esame sopra indicato, rivolgersi al vescovo competente perché dia inizio alle procedure per la causa di canonizzazione, da lui rappresentata. Questa richiesta, il *supplex libellus*, non potrà essere inoltrata prima di cinque anni dalla morte del servo di Dio ⁽³⁹⁾ né oltre i trenta. In quest'ultimo caso il vescovo dovrà previamente accertare se vi sia stata «frode o inganno» nel ritardo ⁽⁴⁰⁾, come ad esempio l'attesa che morissero eventuali testi contrari al candidato. In entrambi i casi, comunque, è ancora vivo un certo numero di persone che hanno conosciuto il servo di Dio e possono testimoniare *de visu* sulle sue virtù o sul martirio. In tal caso si parla di *causa recentior* ⁽⁴¹⁾.

Potrà d'altro canto sempre accadere che la fama di santità di una persona, da una fase latente, *esploda* o si consolidi in quel movimento dal basso, cui abbiamo accennato, solo molto tempo dopo la morte del servo di Dio. Potrà anche accadere che l'inchiesta attraversi tormentose vicende. Si pensi alla causa di canonizzazione di don Serafino Morazzone, la cui causa di beatificazione è rimasta sepolta fino ai nostri giorni. Questo sacerdote, nato a Milano il 1° febbraio 1747, divenne subito dopo l'ordinazione (maggio 1773), parroco di Chiuso, che contava allora 186 abitanti e qui per 49 anni svolse il suo ministero sacerdotale, sino alla morte avvenuta il 13 aprile 1822. La fama della sua santità, dei suoi digiuni, delle sue penitenze e delle sue capacità taumaturgiche trova eco nel Manzoni, che conobbe don Serafino,

(38) *Ivi*, 3c. Norme specifiche per l'amministrazione dei beni delle cause di canonizzazione sono state emanate il 20 agosto 1983: *EV* S1, 875-881.

(39) *Ivi*, 9a.

(40) *Ivi*, 9b.

(41) *Ivi*, 7.

e al quale dedicò una pagina lirica nel *Fermo e Lucia* ⁽⁴²⁾. Quasi contemporaneamente al Processo canonico diocesano per Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars, si svolse quello per don Serafino Morazzone (12 luglio 1864 - 5 febbraio 1867), ma gli atti processuali, già pronti per la spedizione alla S. Congregazione, giacquero dimenticati nell'Archivio Diocesano di Milano, sino a che il cardinal Schuster nel 1947 decise di riprendere il caso e di inoltrarlo, dopo un supplemento di inchiesta, a Roma ⁽⁴³⁾. Probabilmente, le vicende turbinose della Sede Romana nella seconda metà del secolo scorso impedirono l'inoltro del plico. Una causa di questo genere, o comunque, quando tutti i testimoni sono morti e virtù o martirio possono essere desunti solo da fonti scritte, viene definita *causa antiqua* ⁽⁴⁴⁾.

In tutti i tipi di causa, comunque, il postulatore, insieme al *supplex libellus*, presenterà «una biografia di un certo valore storico» o «un'accurata relazione cronologica» ⁽⁴⁵⁾, che possa illustrare adeguatamente la vita e le virtù del candidato, i motivi di opportunità che giustificerebbero la canonizzazione (ed eventualmente gli ostacoli che potrebbero insorgere e una prima indicazione per il loro superamento). Nel caso di una causa *recentior* presenterà un elenco sufficientemente ampio di persone che hanno conosciuto il

(42) *Sposi Promessi*, Napoli, Ed. Lesca, 1958, 378: «Il curato di Chiuso era un uomo che avrebbe lasciato di sé una memoria illustre, se la virtù sola bastasse a dar la gloria fra gli uomini. Egli era pio in tutti i suoi pensieri, in tutte le sue parole, in tutte le sue opere: l'amore fervente di Dio e degli uomini era il suo sentimento abituale: la sua cura continua di fare il suo dovere, e la sua idea del dovere era tutto il bene possibile; credeva egli sempre adunque di rimanere indietro, ed era profondamente umile, senza sapere di esserlo; come l'illibatezza, la carità operosa, lo zelo, la sofferenza, erano virtù, che egli possedeva in un grado raro, ma che egli si studiava sempre di acquistare. Se ogni uomo fosse nella propria condizione quale era egli nella sua, la bellezza del consorzio umano oltrepasserebbe le immaginazioni degli utopisti più confidenti. I suoi parrocchiani, gli abitanti del contorno lo ammiravano, lo celebravano; la sua morte fu per essi un avvenimento solenne e doloroso; essi accorsero intorno al suo cadavere: pareva a quei semplici che il mondo dovess'esser commosso, poiché un gran giusto ne era partito. Ma dieci miglia lontano di là, il mondo non ne sapeva nulla, non lo sa, non lo saprà mai: e in questo momento io sento un rammarico di non possedere quella virtù che può tutto illustrare, di non poter dare uno splendore perpetuo di fama a queste parole: Prete Serafino Morazzone, Curato di Chiuso». Un profilo recente, che riassume la bibliografia precedentemente comparsa e la situazione della Causa di Serafino Morazzone si ha in GIOVANNI SPINELLI, *Morazzone Serafino*, in *Bibliotheca Sanctorum Prima Appendice*, Roma, Città Nuova, 1987, 938-939.

(43) Congregazione per le Cause dei Santi, Prot. 696; Arch.: H 59.

(44) *Normae servandae*, 7.

(45) *Ivi*, 10, 1.

servo di Dio e che potrebbero permettere di ricostruirne la vita, la figura spirituale e la fama di santità. Allegherà infine gli scritti del servo di Dio, almeno quelli editi, perché il vescovo possa conoscere adeguatamente il candidato.

VESCOVO COMPETENTE

Vescovo competente è quello nel cui territorio o diocesi è morto il servo di Dio, a meno che cause particolari, riconosciute dalla Congregazione, giustifichino diversamente ⁽⁴⁶⁾. Si pensi, nel caso a fra' Cecilio Maria Cortinovis, morto in fama di santità il 10 aprile 1984 nell'Infermeria del Convento Cappuccino di Bergamo. Spetterebbe al vescovo di questa città iniziare il processo di canonizzazione, ma fra' Cecilio trascorse 72 anni consecutivi della sua vita (morì a 98 anni) nel Convento dei Cappuccini di viale Piave 2 in Milano, ove recentemente (31 gennaio 1989) è ritornato a riposare. E' chiaro che in Milano e nei dintorni risiede la maggior parte dei testimoni, l'immensa schiera di chi fece esperienza della sua attività caritativa e dei suoi sapienti consigli, racchiusi nei suoi scritti spirituali, conservati nell'archivio dello stesso convento. Si deve ipotizzare pertanto come opportuna l'apertura del processo nella diocesi di Milano più che in quella giuridicamente (ma anche accidentalmente) competente di Bergamo.

Il vescovo, ricevuta la richiesta del postulatore, la comunica al clero ed ai fedeli della propria diocesi, invitando «a dargli notizie utili riguardanti la causa» ⁽⁴⁷⁾. La stessa richiesta potrà essere estesa ai fedeli di altre diocesi, con il consenso dei rispettivi vescovi. D'altra parte, il vescovo competente deve consultare la conferenza episcopale, almeno quella della sua regione ecclesiastica o quelli che egli sappia aver qualche relazione con la causa (per aver conosciuto il servo di Dio o perché egli vi ha soggiornato qualche tempo o perché la fama di santità vi è diffusa).

Dopo o contemporaneamente a queste consultazioni, il vescovo incarica due *censori teologi* di esaminare gli scritti editi del servo di Dio ⁽⁴⁸⁾. La prassi in uso a Milano è di procedere sui diversi fronti contemporaneamente, ma le norme non sono precise al riguardo. Esse infatti si soffermano sull'ipotesi che i fedeli avvisati possano far emergere «qualche ostacolo di una certa rilevanza contro

(46) *Normae servanda*, 5a.

(47) *Ivi*, 11b.

(48) *Ivi*, 13.

la causa» (49). In tal caso il vescovo ne informerà il postulatore «affinché lo possa eliminare». Se ciò non accadesse, il vescovo informerà il postulatore che «causam non esse admittendam, ... allatis de decisione rationibus» (50). Anche in questo caso, però, il testo delle *Normae* si presta a diverse interpretazioni: può il vescovo procedere nonostante i pareri contrari ricevuti? Al di là dell'opportunità di tale eventualità, il testo sembra lasciar libero il vescovo, poiché tocca a lui giudicare che la causa non deve essere ammessa (51). D'altra parte l'articolo immediatamente seguente sembra sottolineare tale potestà: «Si episcopus causam inchoare intendit», nomini i censori teologi. L'impressione è che si intenda riconoscere al vescovo (si... intendit) la decisione sull'opportunità di procedere, sottolineando il carattere di *consultazione privata* che riveste questa prima fase.

Diverso è il momento successivo: l'assegnazione dell'incarico ai censori teologi è esigito come necessario per la validità della procedura. Essi dovranno dichiarare che gli scritti del servo di Dio non contengano nulla di contrario alla fede ed alla morale (52) e solo nel caso di parere positivo dei due censori (53), il vescovo affiderà ad esperti in storia ed archivistica il compito di raccogliere tutti gli scritti del servo di Dio ancora inediti e tutto quanto (manoscritto od a stampa) sia relativo al candidato. Questi esperti dovranno stendere una «diligente e distinta relazione» (54) del materiale raccolto, valutandone l'autenticità ed il valore, e tracciando un profilo del servo di Dio, quale emerge dai documenti. Si potrebbe parlare di elaborazione di una biografia critica, ed in effetti, qualora la causa non giunga a buon fine, la relazione degli esperti rimarrà un contributo per la storia di una persona e del suo ambiente storico, una pagina di storia locale.

(49) *Normae servandae*, 12.

(50) *Ivi*.

(51) *Ivi*: «Episcopus ideo iudicaverit causam non esse admittendam».

(52) Le Norme non definiscono la forma di tale dichiarazione. L'articolo 13 esorta i censori teologi affinché «referant» al vescovo. D'altra parte l'articolo 14 parla di «vota», che fa presumere si intenda la forma scritta di tale dichiarazione. Ci sembra dunque che Veraja forzi il testo (o lo legga alla luce della prassi della Congregazione dei Santi), quando afferma che «i censori teologi devono redigere i propri voti per iscritto, e se l'inchiesta diocesana sarà portata a termine, saranno mandati a Roma anche gli scritti editi del servo di Dio ed i relativi voti dei censori teologi» (FABIJAN VERAJA, *Commento alla nuova legislazione per le Cause dei Santi*, Roma, S. Congregazione per le Cause dei Santi, 1983, 31).

(53) *Divinus Perfectionis Magister* I, 2. 3.

(54) *Normae servandae*, 14c.

La relazione degli esperti ed il materiale raccolto saranno consegnati al *promotore di giustizia* ⁽⁵⁵⁾, «o ad un altro esperto» per l'elaborazione degli interrogatori, cui saranno sottoposti i testimoni. Il promotore di giustizia deve essere un sacerdote «veramente preparato in campo teologico, canonico ed anche storico, se si tratta di cause antiche» ⁽⁵⁶⁾. Caduta l'immagine popolare dell'avvocato del diavolo, il promotore di giustizia ha il compito di tutelare la ricerca della verità, di evitare ogni lacuna nella raccolta del materiale e nell'interrogatorio dei testimoni, di operare perché ogni difficoltà sia superata o chiarita senza leggerezza, tanto che potrà chiedere un supplemento di indagini, se lo riterrà necessario ⁽⁵⁷⁾. Il promotore di giustizia, pertanto, deve conoscere non solo le norme canoniche del processo di canonizzazione, ma anche, già e bene, la figura del servo di Dio, per poter stendere interrogatori mirati ad un'efficace individuazione dei punti fondamentali della vita, delle virtù, del martirio, della fama di santità del servo di Dio. Se il promotore di giustizia non fosse in grado di assolvere a questo compito, il vescovo potrà incaricarlo «un altro esperto», senza che ciò dispensi il promotore di giustizia dallo studio del materiale, per assicurare sempre la completezza dell'indagine. La persona più adatta a stendere tale interrogatorio in sostituzione del promotore di giustizia è certamente il postulatore, che già conosce la persona e la spiritualità del servo di Dio.

CONTENUTO DEGLI INTERROGATORI

Gli interrogatori sono normalmente stesi secondo una griglia, che riprende il formulario della Congregazione per le Cause dei Santi. Era essa, infatti, nella vecchia procedura ad inviare l'interrogatorio, cui gli incaricati diocesani si sarebbero dovuti strettamente attenere. Quella griglia, d'altra parte, è preziosa e completa ed andrà adattata agli elementi biografici specifici, ma non potrà cambiare nella sostanza.

L'interrogatorio, infatti, è strutturato su quattro parti: domande relative alla persona del teste, vita, virtù del servo di Dio, sua fama di santità ed aspetti ad essa connessi. In primo luogo il teste: di qualunque condizione sia e qualsiasi dignità rivesta viene ammonito

(55) Anche se relativa alla precedente normativa è utile leggere: PIETRO PALAZZINI, *Promotore di giustizia*, in EC 10 (1953) 122-123

(56) *Normae servandae*, 6b.

(57) *Ivi*, 27b.

dell'importanza e della gravità del giuramento, che presta prima di iniziare la deposizione; dell'obbligo morale e giuridico che ha di dire secondo verità tutto quanto conosca, anche di sfavorevole, relativamente al servo di Dio; del dovere di mantenere il segreto su quanto sarà oggetto della sua deposizione ⁽⁵⁸⁾. Egli, dopo aver declinato le sue generalità ⁽⁵⁹⁾, verrà interrogato sul tipo di legame con il servo di Dio ⁽⁶⁰⁾, sui motivi che lo spingono a testimoniare ⁽⁶¹⁾, se conosca il servo di Dio per scienza propria (teste *de visu*) o «per sentito dire da coloro che abbiano visto» ⁽⁶²⁾ (teste *de auditu*) e sul tempo e sul modo in cui tale conoscenza è avvenuta. Questa parte preliminare permetterà ai membri della commissione di individuare meglio la parte di interrogatorio da sviluppare, a seconda del tipo di conoscenza avuta dal teste ⁽⁶³⁾.

Convieni qui subito chiarire che un interrogatorio così complesso come quello che risulterà alla fine di questa breve presentazione, richiede al teste una capacità di memoria, che difficilmente si ha «a caldo», come risposta immediata al centinaio di domande che sono rivolte dal giudice delegato o dal promotore di giustizia. Per questo, già nella passata procedura si forniva al teste una traccia, i cosiddetti *articoli*, che sintetizzavano l'interrogatorio e gli permettevano di giungere preparato all'audizione. Oggi, il teste, volendo, può presentare una dichiarazione scritta, preparata e meditata in precedenza, che, letta ed autenticata in sessione, potrà essere semplicemente integrata dalle domande del delegato.

Delineata così la figura del teste ed il tipo della sua testimonianza, l'interrogatorio mirerà ad acquisire conoscenze sulla vita del servo di Dio: ambiente familiare, educazione scolastica e religiosa,

(58) Per sé le *Normae* non parlano più dell'obbligo del segreto da parte del teste, limitandosi a richiederlo espressamente per «tutti gli ufficiali che prendono parte alla causa» (*Normae servandae*, 6c). Il richiamo al segreto è indicato nel manuale di ANTONIO CASIERI, *Postulatorum Vademecum (editio altera)*, Romae, Studium pro Causis Sanctorum Congregationis, 1985, 9.

(59) Sarà richiesto di indicare anche tutti quegli elementi utili a qualificare la persona: stato di vita, professione, breve curriculum vitae. Si può anche accelerare questa fase, facendo confermare al teste la scheda anagrafica preparata in precedenza dal postulatore e da questi consegnata alla commissione.

(60) Parentela, appartenenza allo stesso Istituto religioso, amicizia, stima, semplice conoscenza.

(61) Interesse spirituale o materiale, affetto, prevenzione, pressione esterna.

(62) *Normae servandae*, 17.

(63) E' inutile infatti (come avveniva con la vecchia procedura) perdere tempo o accumulare una serie di risposte negative a domande, ad esempio, sull'infanzia del servo di Dio, se il teste lo ha conosciuto solo in età matura e non ha mai avuto colloqui confidenziali con lui.

amicizie e compagnie, ambienti frequentati e loro caratteristiche socio-religiose e loro influsso sulla personalità del servo di Dio, avvenimenti più significativi e itinerario di maturazione della scelta vocazionale ⁽⁶⁴⁾. A questo punto l'interrogatorio varierà a seconda dello stato di vita del servo di Dio, ma mirerà comunque ad individuare l'ambiente di formazione a questo stato, le modalità concrete (incarichi, uffici, professioni) e l'atteggiamento spirituale (lo stile, la tenerezza coniugale o lo zelo pastorale) con cui è stato vissuto. Particolare attenzione sarà data alle circostanze della morte: preparazione remota e prossima ad essa nelle diverse possibilità della malattia e del martirio ⁽⁶⁵⁾. La terza parte dell'interrogatorio esamina specificamente le virtù teologali, cardinali e quelle loro annesse ⁽⁶⁶⁾. E' forse la parte più importante e più delicata, perché è facile abbandonarsi a giudizi ed impressioni, mentre occorrono fatti o parole che confermino in modo oggettivo dettagliato ed esauriente che il servo di Dio ha esercitato con equilibrio, costanza, prontezza e serenità tutte e singole le virtù e quali, se eventualmente non tutte, in misura non comune ⁽⁶⁷⁾. Le quattro modalità

(64) Un interrogatorio completo parte dalle circostanze della nascita e del battesimo; esamina le condizioni socio-economiche della famiglia, la figura dei genitori, dei fratelli e delle sorelle; chiarisce la situazione della parrocchia frequentata, la personalità e le caratteristiche della formazione dei sacerdoti che la reggevano, chiarendo il modo in cui il servo di Dio si è preparato ed ha ricevuto i successivi sacramenti dell'iniziazione cristiana, la sua frequenza alla confessione, le scuole frequentate e la formazione datavi dagli insegnanti e l'eventuale ricordo lasciato nei compagni e nei docenti. Cercherà poi di conoscere gli impegni di apostolato assunti dal servo di Dio, le associazioni ed i movimenti cui ha partecipato e le loro caratteristiche spirituali.

(65) Per quanto riguarda il martirio occorrerà conoscerne le circostanze di tempo e di luogo, l'atteggiamento teorico e pratico dei persecutori nei confronti della fede (cattolica) professata dal servo di Dio, il comportamento di fronte alla morte violenta e le modalità dell'esecuzione e la risonanza che essa ebbe nella comunità locale. Per una morte naturale occorrerà conoscere le condizioni di salute, il tipo di malattia e la conoscenza che ne aveva il servo di Dio, l'atteggiamento di fronte alla sofferenza, sino al momento supremo, la recezione dei sacramenti ed in particolare dell'unzione degli infermi e le modalità delle esequie, che sono spesso segno della considerazione avuta dal servo di Dio.

(66) Fede, speranza, carità verso Dio e verso il prossimo, prudenza, giustizia, forza, temperanza, povertà, obbedienza, castità, umiltà. Ultimamente si tende ad aggiungere la gioia o serenità.

(67) Ad esempio non basterà chiedere se il servo di Dio abbia avuto fede, ma come la manifestava con parole (parlava di desiderio di perfezione? Aveva espressioni caratteristiche? Se prete, quali i temi ricorrenti nella sua predicazione?) e nei fatti (pregava? Come e quanto e quando?). E così per le altre virtù, individuando eventuali eccessi o difetti. Ad esempio ancora: la forza può scemare nella pusillanimità, nella pavidità, nel rispetto umano o nell'incostanza e d'altra parte

indicate sono quelle che concorrono a definire il cosiddetto *grado eroico* di esercizio delle virtù ⁽⁶⁸⁾. La quarta parte dell'interrogatorio, verterà su aspetti più disparati: appurare se il servo di Dio abbia avuto doni carismatici; se vi siano nei suoi confronti forme (indebite) di culto; quando sia sorta e come si sia diffusa la fama di santità; se vi siano grazie o fatti straordinari o guarigioni miracolose avvenute per intercessione del servo di Dio.

IL NULLA OSTA DELLA SANTA SEDE

Nel frattempo il vescovo competente invierà alla Congregazione per le Cause dei Santi una breve informazione sulla vita del servo di Dio e sulla rilevanza della causa, «per vedere se da parte della Santa Sede ci sia qualcosa in contrario» ⁽⁶⁹⁾. Potrebbe infatti accadere che presso le diverse Congregazioni romane (dalla Congregazione per la Dottrina della Fede a quelle competenti a seconda dello stato di vita del candidato o comunque interessate al caso) giacciono documenti o notizie che potrebbero rendere inopportuna la prosecuzione della causa o crearle difficoltà, se non addirittura pregiudicarne l'esito. La Congregazione per le Cause dei Santi, terminata positivamente questa indagine, informa il vescovo richiedente che nulla osta a che egli proceda *ad ulteriora*: è sempre sottolineata, dunque, la responsabilità e l'autorità fontale del vescovo, che non necessita di deleghe o permessi romani.

IL DELEGATO EPISCOPALE

Abbiamo già detto che l'Ordinario del luogo è il giudice naturale di un processo di canonizzazione, ma — per fare un esempio — si pensi all'Arcivescovo di Milano, alle dimensioni della sua diocesi ed alle numerose cause di canonizzazione che vengono esaminate contemporaneamente ⁽⁷⁰⁾: è impensabile che gli impegni pastorali

eccedere nell'impazienza, nella presunzione, nell'orgoglio. L'interrogatorio dovrà comunque approdare a stabilire che il servo di Dio non ha mai fatto o detto alcunché di contrario alle singole virtù od eventualmente, quando il servo di Dio sia cambiato e da quanto tempo prima della morte le abbia esercitate senza cedimenti.

(68) Sul concetto di eroicità delle virtù si veda: PETER GUMPEL, *Eroismo cristiano*, in: *Nuovo Dizionario di spiritualità*, Roma, Paoline, 1979, 478-488.

(69) *Normae servandae*, 15c

(70) A Roma, presso la Congregazione per le Cause dei Santi, giacciono numerosi *processi*. Tra i più significativi ricordiamo in particolare quello del cardinal Schuster, già ben avviato, quello di don Serafino Morazzone, parroco di Chiuso, al quale Manzoni dedica pagine commosse negli Sposi Promessi (la prima stesura

gli permettano di seguire di persona, con assiduità e costanza il lungo, pluriennale lavoro di ricerca. Il vescovo, pertanto, delega questo ufficio ad un sacerdote, di sua fiducia, che agirà con autorità delegata e dovrà operare in stretta dipendenza dal vescovo, che terrà costantemente informato. Il delegato dovrà essere «sacerdote, veramente preparato in campo teologico, canonico e anche storico, se si tratta di cause antiche» (71).

Abbiamo collocato qui la figura del Delegato nonostante l'incertezza, che ci sembra sussista, relativamente ad essa. La Costituzione Apostolica *Divinus Perfectionis Magister*, infatti, nel paragrafo *De inquisitionibus ab episcopis faciendis* introduce indirettamente la figura del Delegato al momento dell'interrogatorio dei testimoni (72). Esplicitamente ne parlano le *Normae servandae in inquisitionibus ab episcopis faciendis* proprio dopo la dichiarazione della Congregazione per le Cause dei Santi che nulla osta alla prosecuzione della causa: «Quindi il vescovo o un suo delegato esamini i testimoni presentati dal postulatore e gli altri che devono essere interrogati d'ufficio» (73). Al di là dell'ambiguità ulteriore che

dei Promessi Sposi) (cf nota 40). Accanto a loro molti altri sacerdoti: don Luigi Biraghi, fondatore delle Marcelline; don Luigi Talamoni, fondatore delle Misericordine; don Angelo Ramazzotti, fondatore dell'Istituto Missioni Estere (l'attuale PIME); padre Giorgio Maria Martinelli, fondatore dei Padri Missionari Oblati di Rho. Non mancano neppure i religiosi: padre Luigi Maria Monti, fondatore dei figli dell'Immacolata Concezione; padre Bartolomeo Canale, barnabita; padre Sisto da Milano, cappuccino; suor Maria Serafina Della Croce, delle Sacramentine di Monza. Infine, dobbiamo ricordare Armida Barelli, fondatrice dell'istituto secolare delle Missionarie della Regalità e Gianna Beretta Molla, esempio di mamma che ha saputo sacrificare se stessa per la vita della figlia che portava in grembo e la cui *causa* sembra avviarsi ad una felice conclusione. Ai primi di gennaio 1991, a pochi giorni di distanza tra loro, si sono aperti i Processi di Canonizzazione di Marcello Candia e di don Carlo Sonzini. Il primo, un imprenditore milanese che, dopo aver venduto la sua fiorente industria, partì per il Brasile, per farsi fratello vicino ai fratelli più poveri dell'Amazzonia e in particolare dei lebbrosi. Il secondo, don Carlo Sonzini, dopo aver insegnato nei seminari milanesi, passato alla vita pastorale (tanti ricordano ancora la sua presenza nel confessionale della basilica di S. Vittore a Varese) si era anche impegnato nel giornalismo, fondando il giornale varesino *Luce*, la voce di chi non aveva voce, in particolare durante il periodo fascista, che cercò con ogni tipo di angherie e frequenti sequestri di tacitarlo. Recentemente sono stati inoltrati a Roma i processi compiuti in sede diocesana di don Carlo Gnocchi e don Luigi Monza.

(71) *Normae servandae*, 6a.

(72) GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Divinus Perfectionis Magister* I, 2, 4: EV8, 553: «Il vescovo, se ritiene prudente procedere oltre, faccia esaminare diligentemente i testimoni presentati dal postulatore, ed altri chiamati d'ufficio».

(73) *Normae servandae*, 16a.

introduce la traduzione italiana ⁽⁷⁴⁾, il delegato compare a questo punto, conformemente alla Costituzione Apostolica. Ma le stesse *Normae* precedentemente hanno dichiarato che: «Il vescovo può istruire la causa direttamente o tramite un suo delegato» ⁽⁷⁵⁾. Ci si domanda: quando inizia la causa e dunque quando il vescovo può costituire il sacerdote delegato? Quando, rispondendo al *supplex libellus* del postulatore, dà inizio alla fase di consultazione, che abbiamo descritto (informazione della conferenza episcopale, relazione dei censori teologi e dei periti, indagine presso la Congregazione per le Cause dei Santi) oppure solo quando inizia la fase degli interrogatori dei testimoni? In questo secondo caso, però, la causa è già «istruita», avendo il vescovo già nominato il promotore di giustizia per l'esame del materiale e la composizione dell'interrogatorio e dunque dovrebbe già sussistere il delegato episcopale per la causa. Ma a costui, allora, spetterebbero tutti gli atti precedenti l'escussione dei testi, che però le *Normae* attribuiscono sempre al vescovo. La soluzione dell'incertezza ci sembra venga più dal buon senso e dalla prassi che dalla legislazione. Le *Normae* nella loro prima parte presentano le figure o i personaggi coinvolti nella causa di canonizzazione e successivamente ne descrivono l'itinerario, riservando al vescovo la fase consultiva e permettendogli di delegare altri per il momento inquisitorio. La prassi, inoltre, riserva appunto la nomina del Delegato al momento dell'insediamento del Tribunale, che dovrà raccogliere le deposizioni dei testi. Secondo questa prassi, conseguentemente, il *Delegato* del vescovo è costituito in *Giudice Delegato* ⁽⁷⁶⁾. Questa incertezza, d'altra parte, deriva dalla permanente assenza di quella legge pontificia «peculiare», preannunciata dal nuovo Codice di diritto canonico (can. 1403, 1) per sottrarre le cause di canonizzazione al *Liber VII, de processibus*. In attesa di questa nuova legislazione ⁽⁷⁷⁾,

(74) Il testo latino recita senza articolo indeterminativo: «Deinde episcopus vel delegatus... examinet».

(75) *Normae servandae*, 6a.

(76) ANTONIO CASIERI, *Vademecum Postulatorum (editio altera)*, Romae, Studium pro Causis Sanctorum Congregationis, 1985, 20 parla specificamente di Tribunale, applicando a questa fase istruttoria tutta la normativa corrispondente.

(77) Non ci sembra, infatti, che si possa dare valore di testo legislativo alla *Divinus Perfectionis Magister*, nonostante sia stata pubblicata, certo intenzionalmente, il giorno stesso della promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico (25 gennaio 1983). D'altra parte tarda ancora, e non sembra sia prevedibile in tempi brevi o medi, la *Guida* o *Direttorio* promesso da FABIAN VERAJA, *Commento alla nuova legislazione per le Cause dei Santi* (= Sussidi per lo studio delle Cause dei Santi 1), Roma, Congregazione per le Cause dei Santi, 1983, 24.

ove manchino disposizioni specifiche, si applica alla raccolta delle deposizioni la normativa relativa al giudizio contenzioso.

L'INTERROGATORIO DEI TESTIMONI

Pertanto il vescovo costituisce un *Tribunale*, composto dal Delegato episcopale, dal promotore di giustizia e da uno o più notai. Il vescovo, anche in presenza del suo delegato, presiede la prima e l'ultima sessione di questo tribunale. Esse sono *pubbliche* e si svolgono non solo alla presenza del popolo, ma con una certa solennità, che, se da una parte significa l'interesse ecclesiale ad una beatificazione, dall'altra talvolta — soprattutto quando l'apparato esterno travalichi o gli osservatori siano inesperti — rischia di generare la convinzione che si stia assistendo alla cerimonia stessa di beatificazione ⁽⁷⁸⁾. Dalla seconda sessione il tribunale entra nel vivo del lavoro ⁽⁷⁹⁾: il notaio ⁽⁸⁰⁾ raccoglie il giuramento del teste all'inizio della sessione; provvede a trascrivere il contenuto della deposizione ed a farlo approvare dal teste, il quale esprimerà il suo consenso con un secondo giuramento e la sua sottoscrizione. Un tempo la procedura era più macchinosa: il giudice delegato poneva le domande e dettava al notaio le risposte, che venivano subito verbalizzate. Attualmente, oltre alla possibilità data al teste di presentare una dichiarazione scritta in precedenza, si può ricorrere alla registrazione magnetofonica dell'intera sessione, rimandando ad un momento successivo la rielaborazione delle risposte che, comunque, dovranno essere sempre approvate dal teste e convalidate dal delegato e dal notaio. L'uso del magnetofono permette non solo maggiore rapidità, ma anche una maggiore scioltezza e la possibilità di seguire il filo logico delle risposte del testimone, più che quello fissato dalle domande dell'interrogatorio scritto, consegnato dal promotore di giustizia o da chi lo abbia

(78) Occorrerà valutare se non sia pastoralmente conveniente dare inizio ad un processo di canonizzazione con una cerimonia di basso profilo, lasciando le solennità alla sessione conclusiva. L'approdo a questo momento, infatti, significa che le testimonianze raccolte non solo non hanno evidenziato nulla di negativo, ma hanno piuttosto permesso di avere materiale sufficiente alla presentazione del servo di Dio al vaglio della Congregazione romana.

(79) Il Tribunale gode di molta elasticità: è libero di eleggersi una sede, purché essa sia *conveniente*; può convocarsi in qualsiasi ora *opportuna* del giorno ed in qualsiasi giorno dell'anno, anche se non si ritengono *opportuni* i giorni di prece e quelli del triduo pasquale.

(80) Qualsiasi fedele, ovviamente competente in materia, può assumere questo compito.

steso nella prima sessione pubblica. D'altra parte le stesse *Normae* invitano il delegato a porre ai testimoni «altre domande necessarie o utili, affinché quanto essi hanno detto sia chiarito o le eventuali difficoltà emerse siano appianate o superate» ⁽⁸¹⁾. Il delegato infatti ha la responsabilità di acquisire tutti gli elementi ed i documenti necessari a disegnare compiutamente la personalità e la spiritualità del servo di Dio e nessuno può definire previamente i limiti di questa ricerca. Quasi a verifica dell'operato del giudice delegato si pone l'intervento del promotore di giustizia. La sua presenza all'interrogatorio non è necessaria *ad validitatem* (mentre lo è quella del delegato e del notaio), ma lo è la sua approvazione e sottoscrizione dei verbali della sessione ⁽⁸²⁾.

Il notaio è normalmente la persona più sacrificata, poiché ha un lavoro più burocratico e pratico, che impegna moltissime energie e moltissimo tempo. Non si tratta solo di raccogliere le deposizioni: terminati gli interrogatori di tutti i testimoni *indotti* ed *ex officio*, tutto il materiale viene trascritto (tecnicamente si dice *transunto*) in due copie ufficiali, che il notaio deve convalidare, apponendo ad ogni pagina il suo sigillo e la sua firma.

Per quanto riguarda i testimoni, essi si distinguono, come abbiamo già scritto, a seconda della convocazione, tra quelli presentati dalla postulazione (*indotti*) e convocati autonomamente dal tribunale (*ex officio*), qualora quelli indicati non fossero sufficienti o conformi alle indicazioni della Santa Sede o quando i loro nomi fossero emersi proprio dall'interrogatorio di altri testimoni. Non potranno mancare, per quanto è possibile, i consanguinei ed i parenti del servo di Dio, mentre gli altri potranno essere scelti tra coloro che abbiano vissuto con lui e lo abbiano frequentato più a lungo. Testi *ex officio* saranno sempre anche i periti, incaricati di raccogliere, studiare e riferire sui documenti relativi al servo di Dio. Essi dovranno giurare di aver raccolto tutto il materiale relativo alla causa e di non aver omesso o mutilato nulla ⁽⁸³⁾. Non potranno, invece, essere ascoltati il sacerdote, per quanto riguarda il foro interno del servo di Dio né il postulatore della causa fino a che svolge l'incarico. D'altra parte, nel caso di un candidato appartenente ad un istituto di vita consacrata, «una parte notevole dei testimoni presentati devono essere estranei, a meno che ciò sia

(81) *Normae servandae*, 16c

(82) *Ivi*, 16b: «All'esame dei testimoni partecipi il promotore di giustizia; qualora questi non fosse stato presente, gli atti vengano poi sottoposti al suo esame, affinché egli possa fare le sue osservazioni e proporre quanto gli parrà necessario ed opportuno».

(83) *Ivi*, 21b.

impossibile» ⁽⁸⁴⁾ (si pensi ad un religioso di stretta clausura). La qualità è più importante della quantità dei testimoni. Non servono molti testimoni, se quelli presentati sono capaci di ricostruire esaustivamente la figura del servo di Dio: l'antica normativa ne chiedeva non meno di otto (CJC, can. 2020), oggi si consigliano tra i trenta ed i sessanta. C'è da dire, invero, che il valore oggettivo della testimonianza dipende molto dalla formazione spirituale del teste. Per esempio: è più difficile che un laico possa arrivare ad elaborare il concetto chiaro di *eroicità di una virtù*, mentre potrà aiutare molto meglio a conoscere la *fama di santità*, poiché il laico *sente* con chiarezza la santità di un servo di Dio, ma spesso non riesce a darne le *prove*. Il sacerdote, invece, sarà più attento e più capace di discriminare sulle virtù e sulla loro eroicità e forse sarà più portato a ritenere che esse facciano parte del patrimonio normale di un buon cristiano. E' un po', in fondo, l'avventura degli esseri umani, che giudicano e valutano in modi diversi le stesse persone. Completato l'ascolto dei testimoni o comunque prima di concludere l'inchiesta, si procede all'ispezione ufficiale dei luoghi ove il servo di Dio è morto ed è sepolto, per accertare che non vi siano segni di culto in suo onore, in conformità alla proibizione di Urbano VIII. Trascritto poi tutto il materiale raccolto si tiene l'ultima sessione, che proprio per la sua importanza è pubblica e solenne. Pertanto è presieduta dal vescovo competente. Questi, in altre parole, riprende la presidenza che ha delegato all'inizio del processo; ispeziona ed autentica con la sua sottoscrizione tutti gli atti, che vengono sigillati alla sua presenza ⁽⁸⁵⁾, per essere trasmessi *quam citius* alla Congregazione per le Cause dei Santi ⁽⁸⁶⁾. Ancora una volta è bene ripetere che la sessione di chiusura della fase diocesana di un processo di canonizzazione è molto delicata. Normalmente la stampa la presenta con titoli fuorvianti, del tipo: «Tizio sarà presto santo;... Caio verso l'onore degli altari; ecc.». Opportunamente le *Normae* si concludono con il divieto di celebrazioni o panegirici o di qualsiasi atto, che possa indurre i fedeli «a ritenere a torto che l'inchiesta, fatta dal vescovo sulla vita e sulle virtù o sul martirio del servo di Dio, comporti automaticamente la

(84) *Normae servandae*, 19.

(85) Anche gli atti originali del processo vengono sigillati e custoditi con cura nell'archivio diocesano e solo la Santa Sede potrà autorizzare ad aprirli.

(86) Insieme alle copie conformi sarà inviata una copia dei libri editi dal servo di Dio esaminati dai censori teologi e, qualora gli atti processuali siano stesi in una lingua non ammessa dalla Congregazione, due copie autenticate della traduzione degli atti stessi.

certezza della futura canonizzazione» (87). Così, se da una parte la Santa Sede riconosce al vescovo un'autorità propria nell'istruzione della fase diocesana del processo di canonizzazione, dall'altra rivendica per sé un'assoluta e legittima autonomia nella valutazione delle decisioni e del lavoro del vescovo e dei suoi collaboratori. E quante cause si sono non solo arestate, ma anche sono affondate, a Roma. Non bisogna dimenticare infatti che, anche se *competit* ai vescovi il diritto di inquisire sulla vita, le virtù, i miracoli o il martirio di un servo di Dio (88), è *munus* della Congregazione tutto ciò che concerne le canonizzazioni, sia consigliando i vescovi nella fase diocesana, sia studiando a fondo le cause giunte a Roma, sia esprimendo il voto definitivo.

LA PROCEDURA PRESSO LA CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI

Tutto il materiale dell'inchiesta diocesana, consegnato alla Congregazione, viene esaminato (89) dal sottosegretario, coadiuvato dagli ufficiali minori posti alle sue dipendenze, per vedere se siano state osservate fedelmente le *Normae* stabilite per la fase diocesana (90). Il sottosegretario, in seguito, informerà il Congresso Ordinario, che affiderà lo studio della causa ad un relatore (91), uno

(87) *Normae servandae*, 36.

(88) *Divinus Perfectionis Magister* I, 1.

(89) Il modo di procedere presso la Congregazione è fissato nei numeri 13-15 della Costituzione *Divinus Perfectionis Magister* e dalle *Normae speciales* o *Regolamento* della stessa Congregazione, approvate in via sperimentale il 21 marzo 1983, pubblicato, tra l'altro in *EV* 51, 834-872.

(90) Il materiale appena recapitato alla Congregazione, viene protocollato e di questo numero di protocollo, cui in seguito si dovrà sempre far riferimento, si dà notizia al vescovo mittente. L'esame delle cause avviene secondo l'ordine di arrivo alla Congregazione, salvo che non si sia dovuto procedere alla traduzione degli atti (in questo caso fa testo la data della chiusura della fase diocesana). Il *Regolamento* precisa che «a parità di condizioni, potranno avere la precedenza le cause provenienti da comunità ecclesiali ancora prive di santi propri canonizzati» (art. 13).

(91) E' il relatore generale che, nei limiti del possibile, proporrà il relatore a seconda della disponibilità (numero e cause che ha già allo studio) e della affinità, perché appartenente alla stessa area linguistica e culturale del servo di Dio. Il collegio dei relatori ha ereditato molti dei compiti che la vecchia legislazione affidava al Promotore Generale della fede. I relatori sono di diverse nazionalità, vista la possibilità di presentare il materiale delle inchieste diocesane secondo le diverse lingue ammesse: latino, italiano, francese, inglese, alle quali di fatto, seguendo l'ordinamento generale della Curia romana, si aggiungono il tedesco ed il portoghese. Possono essere nominati relatori della Congregazione soltanto studiosi dalla solida formazione teologica, esperti in studi storici e che conoscano almeno due lingue moderne, oltre l'italiano.

dei membri di quel collegio, che si ritiene sia uno dei punti maggiormente innovativi della *Divinus Perfectionis Magister* ⁽⁹²⁾. Non sarà lui, comunque, ad istruire personalmente la causa: il postulatore sarà invitato dalla Congregazione a presentare un *collaboratore*, che, sotto la direzione del relatore, stenderà la *Positio*, obbligandosi con giuramento a ricercare la verità, non nascondendo «nessuna lacuna o difficoltà che gli si presentasse durante lo studio della causa» ⁽⁹³⁾. Lo studioso vaglierà criticamente, collocandole nel contesto storico, le fonti scritte e le testimonianze raccolte in sede diocesana e stenderà così la *Positio*, in cui esporrà, in ordine cronologico, la vita e l'attività del Servo di Dio, nonché l'esercizio delle virtù, che, insieme alla fama, testimoniano la sua santità ⁽⁹⁴⁾. Quando il relatore riterrà che nella *Positio* tutte le questioni sono state trattate in modo esauritivo, ne permetterà la pubblicazione e, se non è una causa storica ⁽⁹⁵⁾, la presenterà all'esame del Promotore della Fede (detto anche: Prelato Teologo) ⁽⁹⁶⁾ e di otto Consultori teologi ⁽⁹⁷⁾, che

(92) PETER GUMPEL, *Il Collegio dei Relatori in seno alla Congregazione per le Cause dei Santi. Alcuni commenti e osservazioni personali di un Relatore*, in *Miscellanea in occasione del IV. Centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)*, Città del Vaticano, Congregazione per le Cause dei Santi, 1988, 299-337.

(93) *Regolamento*, art. 15. I collaboratori preferiti dalla Congregazione sono coloro che nella vecchia procedura erano gli *Avvocati*. Il postulatore, comunque, con il consenso del relatore, può stendere la *Positio* personalmente.

(94) *Regolamento*, art. 16. La *Positio super vita et virtutibus* sarà preceduta da una *Informatio*, che illustrerà la storia della causa, le fonti ed i criteri con cui è stata stesa la *Positio*, un profilo biografico insieme preciso e conciso (con rinvii alle pagine della *Positio*, il fondamento della fama di santità. La *Positio super martyrio* tratterà solo succintamente della vita del servo di Dio, perché ciò che conta sono le cause e le modalità del martirio.

(95) La *Positio* di una causa storica deve prima essere sottoposta al vaglio di cinque Consultori storici esperti nel periodo trattato. Solo quando essi riterranno che la *Positio* è sufficiente *ad effectum de quo agitur*, essa potrà essere presentata ai Consultori teologi. Ai consultori storici, inoltre, potranno essere proposte anche particolari *disquisitiones* storiche relative a cause recenti, quando il relatore generale ed il relatore della causa lo ritenessero necessario.

(96) Anche se relative alla precedente normativa è utile: GUGLIELMO FELICI, *Promotore della fede*, in *EC 10* (1953) 119-122, mentre per un pur sintetico aggiornamento: PETER GUMPEL, *Il Collegio dei relatori in seno alla Congregazione per le Cause dei Santi. Alcuni commenti e osservazioni personali di un Relatore*, in *Miscellanea in occasione del IV Centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)*, Città del Vaticano, Congregazione per le Cause dei Santi, 1988, 309, n. 22.

(97) Essi vengono indicati dal Segretario della Congregazione, d'intesa con il Promotore della Fede. Sui consultori delle Congregazioni romane può essere ancora utile: VITTORIO BARTOCCHETTI, *Consultori delle Sacre Congregazioni*, in *EC 4* (1950) 428-429.

dovranno stendere per iscritto il loro *votum*. Il Promotore della Fede provvederà a comunicare tali *vota* a tutti i membri della Consulta, al Segretario ed al Sottosegretario della Congregazione ed al relatore, perché possano prepararsi per il *Congresso particolare*, durante il quale, chiarite le eventuali questioni sui *dubia*, i consultori teologi esprimeranno il loro parere (*affirmative, negative, suspensive*) relativamente al *dubium* sull'esercizio eroico delle virtù o sul martirio del servo di Dio. Il Prelato Teologo stenderà una relazione di questa discussione, che sarà allegata ai voti dei consultori. Se la causa è approvata dai due terzi dei Teologi ⁽⁹⁸⁾, verrà sottoposta al giudizio della Congregazione dei Cardinali e dei Vescovi ⁽⁹⁹⁾, che incaricherà il Segretario della Congregazione di stendere sia la relazione da presentare al Santo Padre sia, su mandato pontificio, il testo del decreto sull'eroicità delle virtù o sul martirio ⁽¹⁰⁰⁾, che sarà promulgato alla presenza dello stesso Pontefice.

LA QUESTIONE DEI MIRACOLI

Per la beatificazione non basta la dichiarazione di esercizio eroico delle virtù: occorre anche un miracolo regolarmente approvato e la *fama signorum* ⁽¹⁰¹⁾. Per sé né la Costituzione Apostolica né le *Normae* per i vescovi indicano il numero dei miracoli necessario alla canonizzazione ⁽¹⁰²⁾, limitandosi a stabilire che l'inchiesta sul miracolo sia fatta separatamente da quella sulle virtù o sul martirio ⁽¹⁰³⁾. E' il Codice di diritto canonico del 1917 che richiedeva almeno due miracoli (can. 2117), salvo il caso di martirio, ma solo perché se ne poteva concedere dispensa (can. 2116, 2). Altri due miracoli erano richiesti per la canonizzazione (ma in caso di

(98) Nel caso di voti sospensivi, il promotore della fede riferirà al Congresso ordinario, che deciderà su come ottenere i necessari chiarimenti. Quando invece non si raggiungesse la maggioranza dei voti positivi, il Congresso ordinario deciderà la riposizione della causa, informandone *pro opportunitate* il papa.

(99) Di essa fanno parte, oltre ai cardinali e vescovi, membri della Congregazione per le Cause dei Santi, il Segretario (con diritto di voto), il Sottosegretario (con funzioni di attuario) ed il Promotore della Fede (in qualità di esperto, senza diritto di voto). La causa sarà presentata alla Congregazione da uno dei membri detto *Ponente*, incaricato dal Cardinale Prefetto.

(100) A suo tempo egli stenderà anche il decreto sui miracoli.

(101) AMBROGIO ESZER, *Miracoli ed altri segni divini. Considerazioni dommatico-storiche con speciale riferimento alle Cause dei Santi*, in *Studi in onore del Card. Pietro Palazzini*, Biblioteca di studi religiosi, Pisa, Giardini Editori, 1987, 129-158.

(102) Così come, d'altra parte, non si accenna mai alla beatificazione.

(103) *Divinus Perfectionis Magister* I, 2. 5; *Normae servandae*, 32.

beatificazione equipollente ne occorreano tre: can. 2138). La normativa si è evoluta a partire dall'anno santo del 1975, quando si è cominciato a dispensare dal secondo miracolo per la beatificazione e successivamente per la canonizzazione. Quella dispensa, fattasi prassi, è divenuta ora norma con il Regolamento della Congregazione per le Cause dei Santi, che, d'altro canto, sottolinea l'esigenza di una «vera» *fama signorum* ⁽¹⁰⁴⁾.

La procedura dell'inchiesta sul miracolo è simile a quella sulla vita e le virtù: il postulatore legittimamente incaricato dall'attore rivolge un *supplex libellus* al vescovo competente, che è quello sul cui territorio il fatto è avvenuto ⁽¹⁰⁵⁾, accompagnandolo con una breve, ma accurata, relazione e con i documenti relativi ⁽¹⁰⁶⁾. Il materiale sarà sottoposto ad uno o due periti, che nel caso di guarigione saranno medici specialisti. Dopo di ciò ⁽¹⁰⁷⁾ si darà inizio all'interrogatorio dei testimoni, come nel caso dell'inchiesta sulla vita e le virtù: il promotore di giustizia, ricevuto il materiale (o un'altra persona esperta, a giudizio del vescovo) predisporrà per iscritto le domande; verrà insediata la commissione d'inchiesta (il cosiddetto tribunale) e il delegato interrogherà sotto giuramento il teste che, al termine confermerà le risposte, trascritte dal notaio. Se si tratta di una guarigione da una malattia, il delegato sarà assistito da un medico, che porrà le domande più opportune a fare chiarezza, per poter giungere ad accertare se siano presenti nella guarigione gli *elementi* del miracolo: malattia grave, guarigione istantanea, perfetta, stabile e duratura, e, ovviamente, il contesto di fede e di preghiera per l'intercessione del servo di Dio. In questo caso, inoltre, tra i testimoni dovranno essere chiamati i medici curanti. Non sempre, però, un medico è disposto a riconoscere un fenomeno come miracoloso, cioè operato per intervento di Dio. Questa difficoltà probabilmente accompagna l'uomo ⁽¹⁰⁸⁾, anche il credente: non si tratta di essere

(104) *Regolamento*, art. 26. Non tutti ritengono che siano da esigersi i miracoli in senso stretto e che invece basti la *fama signorum*. Al riguardo l'articolo, ricchissimo anche bibliograficamente di PAOLO MOLINARI, *Observationes aliquot circa miraculorum munus et necessitatem in causis beatificationis et canonizationis*, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 63 (1974) 341-384.

(105) *Normae servandae*, 5b.

(106) Nel caso di una guarigione si pensi alle cartelle cliniche ed alle radiografie.

(107) Anche in questo caso la lettera delle *Normae* (33b) sembra non rendere vincolante per il vescovo il parere del o dei periti: «Se (il vescovo) avrà poi deciso di istruire l'inchiesta giuridica...».

(108) CARLO GIACON, *Le filosofie di fronte al miracolo*, in «Sacra Doctrina» 5 (1960) 224-255; RAIMONDO VERARDO, *Naturale e soprannaturale nel miracolo*, in *Ivi*, 5 (1960) 397-448; LÉOPOLD SABOURIN, *The Divine Miracles discussed and defended*, Rome, 1977.

assurdi come Voltaire ⁽¹⁰⁹⁾, basta essere pieni di stupore come Newton: «Mi sembra di non essere stato che un fanciullo il quale ha giocato sulla riva del mare ed ha trovato ora una pietra un po' variegata, ora una conchiglia dai più bei colori, mentre il grande oceano della verità si estendeva inesplorato davanti a lui» ⁽¹¹⁰⁾. Basterebbe che i medici dichiarino il fatto scientificamente inspiegabile, sfuggente alle leggi ordinarie della natura, così come la scienza attualmente le conosce ⁽¹¹¹⁾. Talvolta neppure questo è possibile né il medico è disposto a presentarsi al vescovo o al suo delegato per fare una sua deposizione ufficiale. In considerazione di ciò le *Normae* prevedono che, se il medico o i medici si negassero all'interrogatorio, si chieda loro una relazione scritta e giurata, che *descriva* la malattia ed il suo decorso e le terapie adottate. Se neppure questo fosse possibile, basterà un loro parere ⁽¹¹²⁾, raccolto (non estorto) tramite interposta persona. Infine, se il guarito è ancora vivente, dovrà essere esaminato separatamente da due medici specialisti per constatare il perdurare della guarigione ⁽¹¹³⁾.

Giunto alla Congregazione dei Santi il Transunto dell'asserito miracolo, si ripete la procedura per l'esame delle virtù: sotto il controllo del relatore incaricato si stende la *Positio super miraculis*, che verrà esaminata da cinque periti ⁽¹¹⁴⁾. Se si tratta di guarigione, essi saranno dei medici ⁽¹¹⁵⁾, specialisti nel campo dell'asserito miracolo e, quando almeno tre di loro abbiano dato parere favorevole, la *Positio* sarà sottoposta al voto dei Teologi ⁽¹¹⁶⁾, e dopo

(109) «Il miracolo è la violazione delle leggi matematiche, divine, immutabili ed eterne. Per questa stessa affermazione, un miracolo è una contraddizione in termini: una legge non può allo stesso tempo essere immutabile e venire violata» (ripreso da ANTONIO PIGNEDOLI, *Causalità, probabilismo, leggi fisiche e miracolo*, in «Sacra Doctrina» 5 (1960) 213).

(110) Ripreso in: *Ivi*, 216.

(111) Utile al riguardo lo studio sull'evoluzione dell'idea di causalità di GIUSEPPE MARIO GALLI, *L'idea di causalità nella conoscenza scientifica*, Firenze, Sansoni, 1973.

(112) *Normae servandae*, 22b: il testo di EV 8, 591 dice *giudizio*, ma il testo latino porta *sententia*, che ci sembra ancora più blando di *iudicium*.

(113) *Ivi*, 34b.

(114) GIUSEPPE GIUNCHI, *L'esame del miracolo sotto il profilo medico-scientifico. Esperienze di un Perito della Consulta Medica per le Cause dei Santi*, in *Miscellanea in occasione del IV Centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)*, Città del Vaticano, Congregazione per le Cause dei Santi, 1988, 211-220.

(115) Presso la Congregazione vi è un collegio di medici per l'esame delle guarigioni proposte come miracolose.

(116) Nel caso di prevalenza dei voti sospensivi o negativi, il postulatore con i suoi periti, può chiedere che il caso sia riesaminato da parte di una nuova Consulta.

di loro alla Congregazione dei cardinali e dei vescovi ed infine al Santo Padre, che stabilirà il giorno della beatificazione o canonizzazione ⁽¹¹⁷⁾.

C'È UN FUTURO PER LA BEATIFICAZIONE?

Non è sfuggito agli studiosi che la *Divinus Perfectionis Magister* evita accuratamente il termine di *beatificazione* e parla sempre e solo di *canonizzazione*. Tenendo conto degli studi comparsi quasi contemporaneamente per opera dei membri della Congregazione dei Santi, si deve ragionevolmente pensare che l'assenza del termine sia voluta. Ci si domanda se abbia senso mantenere un istituto, precisatosi solo molto tardi nella storia della Chiesa e specificatosi in un contesto diverso dall'attuale. L'istituto della beatificazione, infatti, non solo si è precisato nel XVII secolo, ma si giustificò poi col tempo come la concessione di un culto *locale* ⁽¹¹⁸⁾. Pensiamo, però, all'internazionalizzazione degli Ordini religiosi: il culto del beato è per sé riservato all'Ordine, che ne celebra pubblicamente le lodi, ma fa questo in tutti i luoghi in cui è presente. Se prendiamo l'esempio di don Bosco nel tempo pur breve in cui fu solo beato, scopriamo che di fatto il suo era un culto *universale*, esteso all'orbe cattolico. D'altra parte l'inchiesta, soprattutto dopo le riforme attuali, è completa già allo stadio della beatificazione e non ci sembra di grande momento che la distinzione si debba basare solo sul riconoscimento di un miracolo successivo. D'altra parte non riteniamo del tutto sapienti le proposte di eliminare la beatificazione in favore della sola canonizzazione: non sempre è opportuno gettare ciò che la storia ha generato, tanto meno quando le proposte sono di un ritorno ad una situazione precedente, talvolta favoleggiata come l'età dell'oro. Forse si tratta di rinnovare dall'interno l'istituto della beatificazione, custodendone le caratteristiche. Anzi, facen-

(117) Normalmente prima della beatificazione (ma può accedere anche durante lo svolgersi dell'inchiesta sulla vita e le virtù del servo di Dio) su istanza rivolta dal postulatore al vescovo, si procede all'esumazione della salma del servo di Dio. Il motivo, che si lega comunque alla tradizione, è la sistemazione dei resti mortali prima dell'imminente beatificazione, vuoi per onorarli maggiormente in un luogo più adatto, vuoi per sottrarli ad eventuali profanazioni, anche solo per accaparrarsi reliquie, vuoi, appunto, per evitare in futuro falsificazioni di reliquie.

(118) Cf GIUSEPPE LOEW, *Beatificazione*, in *EC* 2 (1949) 1090: «La beatificazione è un atto per il quale il Sommo Pontefice permette che un servo di Dio in qualche regione, città, diocesi, famiglia religiosa, sia pubblicamente venerato con il titolo di beato».

dole meglio emergere. In linea, dunque, con la riforma di Giovanni Paolo II, che ha ritenuto «cosa assai conveniente associare maggiormente i vescovi alla sede apostolica nel trattare le cause dei santi» ⁽¹¹⁹⁾, pensiamo si possa ipotizzare, nella situazione concreta della Chiesa cattolica odierna, che la beatificazione, intesa come riconoscimento di un culto locale, possa essere affidata — ovviamente sempre con l'esplicito consenso del Santo Padre — alle Conferenze episcopali nazionali, istituite «per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato, opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo, a norma del diritto» ⁽¹²⁰⁾. La canonizzazione, rimanendo riservata al Sommo Pontefice, verrebbe a manifestare più chiaramente le sue caratteristiche *cattoliche*, nella proposta a tutti i credenti (alla Chiesa «diffusa su tutta la terra»), dell'esemplarità di un loro fratello, dono che la fantasia sempre fresca di Dio fa, per ricordare a tutti i suoi figli che «è la santità della Chiesa la sorgente segreta e la misura infallibile della sua operosità apostolica e del suo slancio missionario», poiché «solo nella misura in cui la Chiesa, sposa di Cristo, si lascia amare da lui e lo riamava, essa diventa madre feconda nello Spirito» ⁽¹²¹⁾.

ENNIO APECITI
*Seminario Arcivescovile
 Venegono Inferiore*

25 Marzo 1991

(119) *Divinus Perfectionis Magister*, I: EV 8, 551.

(120) CJC, can. 447.

(121) GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-sinodale *Christifideles Laici*, 16.